



Roma, 04/11/2015

Cassa depositi e prestiti società per azioni

CIRCOLARE N. 1285

Oggetto: Rinegoziazione dei prestiti concessi ai Comuni dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni – secondo semestre 2015

PREMESSA

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito “CDP”) si rende disponibile alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi ai Comuni (di seguito “Enti”), inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione, attualmente in ammortamento, alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

Parte prima

Caratteristiche dei prestiti

1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili

Possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito “Prestiti Originari”) connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:

- a) prestiti ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili intestati ai Comuni, ivi inclusi quelli oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione, ad esclusione di quelli di cui ai successivi punti I, II e III;
- b) con oneri interamente a carico del Comune beneficiario;
- c) in ammortamento al 1° luglio 2015, con debito residuo a tale data pari o superiore a 10.000,00 euro;
- d) aventi scadenza del piano di ammortamento successiva al 31 dicembre 2019.



Cassa depositi e prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 00185 Roma
tel +39 06 4221.1 fax +39 06 4221.4026

Capitale Sociale € 3.500.000.000,00 i.v.
Iscritta presso CCLAA di Roma al n. REA 1053767
Codice Fiscale e iscrizione
al Registro delle Imprese di Roma 80199230584
Partita IVA 07756511007

www.cdp.it

Non possono comunque essere rinegoziati i finanziamenti che presentino una delle seguenti caratteristiche:

- I. rinegoziati nel primo semestre dell'anno in corso ai sensi della Circolare n. 1283 del 28 aprile 2015;
- II. rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
- III. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
- IV. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- V. intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti;
- VI. intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (di seguito "T.U.E.L."), esitato positivamente ai sensi dell'articolo 261 comma 3 del T.U.E.L.;
- VII. concessi in base a leggi speciali.

2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati

Gli Enti beneficiari di prestiti con le caratteristiche sopra elencate possono accedere alla rinegoziazione delle condizioni di rimborso di ciascun finanziamento.

Per i prestiti oggetto di rinegoziazione (di seguito "Prestiti Rinegoziati"), la rata in scadenza al 31 dicembre 2015 sarà di importo pari alla sola quota interessi prevista dal piano di ammortamento attualmente vigente; non verrà, pertanto, corrisposta la relativa quota capitale e si procederà alla rinegoziazione delle condizioni di rimborso del debito residuo rilevato al 1° luglio 2015.

I Prestiti Rinegoziati avranno le seguenti caratteristiche:

- scadenza, a scelta dell'Ente, al 31 dicembre degli anni 2025, 2030, 2035 o al 30 giugno 2040;
- tasso di interesse fisso, in funzione della scadenza prescelta e secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, sulla base delle condizioni di mercato vigenti al momento

dell'adesione impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei tassi settimanali della CDP per i prestiti ordinari concessi agli enti locali¹;

- rate semestrali, la prima delle quali in scadenza al 31 dicembre 2015, pari alla sola quota interessi del piano di ammortamento attualmente vigente. Le successive rate, a partire dal 30 giugno 2016, in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, saranno di importo costante, comprensive di quota capitale e quota interessi;
- garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del T.U.E.L.;
- clausole di rimborso anticipato volontario dei prestiti, interessi di mora e risoluzione adeguate a quelle attualmente adottate nei contratti dei prestiti ordinari a tasso fisso concessi agli enti locali.

I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:

- dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;
- dagli originari contratti di prestito, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi a partire dal 27 gennaio 2005.

Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento delle rate a seguito di eventi sismici nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Abruzzo si procederà alla rinegoziazione del debito residuo comprensivo delle quote capitali relative alle rate non pagate nei semestri precedenti. Per i prestiti intestati agli Enti interessati dagli eventi sismici nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, per i quali è ad oggi prevista la mancata corresponsione della rata del 31 dicembre 2015, in caso di adesione alla rinegoziazione è dovuto - in analogia agli altri prestiti rinegoziati - il pagamento della quota interessi maturata al 31 dicembre 2015.

¹ Per quanto riguarda il principio dell'equivalenza finanziaria, si rimanda alla Nota tecnica pubblicata nel sito internet www.cdp.it.

In base ai principi recati dall'articolo 119 della Costituzione, le economie derivanti dal minore esborso annuale in linea capitale, conseguente alla rinegoziazione del debito, sono destinate dagli Enti alla copertura di spese di investimento o alla riduzione del debito in essere, fermo restando che per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Parte seconda

Procedura di adesione e perfezionamento

Di seguito viene descritta la procedura di adesione alle proposte di rinegoziazione dei Prestiti Originari, perfezionamento dei contratti, limitazioni e adempimenti successivi.

1. Procedura di adesione

La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, nel periodo di adesione (di seguito "Periodo di Adesione"), l'elenco dei Prestiti Originari e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito "Applicativo").

La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi:

- 1) scelta delle condizioni;
- 2) domanda di adesione;
- 3) perfezionamento del contratto.

1.1 Scelta delle condizioni

Durante il Periodo di Adesione, dal 5 novembre 2015 alle ore 23:59 del 19 novembre 2015, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente può accedere all'Applicativo

mediante le credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e PA², dichiarare la posizione dell'Ente in merito agli obblighi di cui al successivo paragrafo 2, punto a.1), ed effettuare le azioni sotto elencate:

1. selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare;
2. indicare la scadenza prescelta per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati;
3. prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP per la rinegoziazione dei Prestiti Originari in quel momento vigenti;
4. confermare di voler accettare e fissare le condizioni di cui al precedente punto 3;
5. stampare la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione (codice 02/30.00/001.00) e l'allegato elenco dei Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito "Elenco Prestiti"), in cui sarà data indicazione, tra l'altro, della somma delle quote capitale dei prestiti rinegoziati, anche al fine della determinazione dell'ammontare della rata in scadenza al 31 dicembre 2015, che l'Ente comunicherà al proprio tesoriere in caso di perfezionamento dell'operazione; il contratto di rinegoziazione e l'Elenco Prestiti potranno essere stampati fino al 26 novembre 2015.

1.2 Domanda di adesione

L'Ente che intenda aderire alla rinegoziazione nel Periodo di Adesione deve far pervenire alla CDP, entro il 26 novembre 2015, la seguente documentazione, in originale:

- a. proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari (codice 02/30.00/001.00) in duplice originale, debitamente sottoscritta in ogni pagina, ciascuna corredata dal relativo Elenco Prestiti generato dall'Applicativo, debitamente sottoscritto in ogni pagina, nel quale, in base alle condizioni e alle scadenze prescelte, sono indicati i Prestiti Originari da rinegoziare;
- b. delegazione di pagamento in originale relativa a ciascun Prestito Rinegoziato, generata dall'Applicativo, completa della relata di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente firmata dal messo notificatore;

² Ove l'Ente non sia in possesso delle credenziali di accesso, potrà ottenerle inoltrando una specifica richiesta in tal senso mediante il sito internet della CDP.

c. determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio³ che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge, e della delibera di approvazione del bilancio di previsione o relativa variazione.

La citata determinazione dovrà essere munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 147 bis del T.U.E.L. nonché del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 183 del T.U.E.L.;

d. modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore, completo di copia del documento d'identità del medesimo, in corso di validità.

La suddetta documentazione deve essere trasmessa alla CDP in originale, a mezzo corriere, posta o consegna a mano, all'indirizzo:

Cassa depositi e prestiti società per azioni – Area Enti Pubblici - via Goito, 4 - 00185 Roma, specificando: “Rinegoziazione Comuni Secondo Semestre 2015”.

Ai fini del rispetto del suddetto termine per la ricezione della documentazione in originale, fa fede la data di ricezione della documentazione da parte della CDP. Gli orari per la consegna della documentazione sono indicati nel sito internet della CDP.

La CDP provvederà ad inviare, prima della scadenza del 26 novembre 2015 e con congruo preavviso, e-mail di avviso a tutti gli Enti che abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ai sensi del precedente punto 1.1. e per i quali non risulti ancora pervenuta la documentazione in originale.

1.3 Perfezionamento del contratto

La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione - valide ed accompagnate dalla documentazione completa ed idonea, comprensiva delle delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima entro i suddetti termini. La trasmissione da parte della CDP all'Ente della proposta contrattuale sottoscritta per accettazione, mediante telefax o posta elettronica certificata, entro il 18 dicembre 2015, sancisce il perfezionamento del Contratto. Successivamente, verranno trasmessi dalla CDP agli enti i contratti di rinegoziazione in originale.

³ O altro provvedimento equivalente.

2. Limitazioni

La rinegoziazione dei Prestiti Originari è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) per poter accedere alla rinegoziazione l'Ente deve:

1. rispettare il limite di indebitamento previsto dalla normativa vigente statale e/o regionale applicabile all'Ente ed

2. aver approvato il bilancio di previsione o relativa variazione, in cui sia prevista l'operazione;

b) contestualmente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anticipato, riduzione e variazione di ente pagatore, nonché eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i Prestiti Originari in relazione alla data del 31 dicembre 2015, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto;

c) eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari pervenute dopo il 1° luglio 2015, ove accettate, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati;

d) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni e opzioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente Circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione.

3. Rinvio

Mediante comunicazione pubblicata nel sito internet della CDP verranno rese note eventuali variazioni delle condizioni e dei termini della rinegoziazione, che si rendessero necessarie in seguito all'eventuale entrata in vigore, nelle more del perfezionamento delle relative operazioni, di norme di legge o regolamentari.

**L'Amministratore Delegato
della Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Fabio Gallia

